

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA
DEL MAGGIO 2012**

Dopo i diversi e piuttosto disordinati interventi con cui sono state disposte le sospensioni per i versamenti di tributi, contributi previdenziali e premi Inail da parte dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 – sospensione che termina al 30 novembre 2012 - restavano da definire le modalità secondo cui gli importi sospesi dovevano essere riversati.

A questo ha provveduto il D.L. n.174/12, che prende posizione su due aspetti importanti:

quello
relativo alle
ritenute



dopo il 20 maggio, è risultato molto poco chiaro se i sostituti d'imposta erano o no obbligati a operare e versare le ritenute, e questa situazione di incertezza ha portato gli operatori ad adottare comportamenti difformi. Solo a metà agosto l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha stabilito che, per tali adempimenti, non erano state concesse sospensioni, e dunque le ritenute dovevano essere operate e, di conseguenza, versate. Il D.L. 174/2012, preso atto di questa situazione di incertezza, consente ai sostituti d'imposta, che non hanno adempiuto ai loro obblighi, di rimediare, operando le ritenute e procedendo al conseguente versamento degli importi riferiti ai periodi successivi al 20 maggio, il tutto entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e richiesta di interessi;

quello
relativo ai
tributi e
contributi
sospesi



in relazione a questa sospensione è stato stabilito che il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2012; quindi, tenuto conto del termine ultimo concesso per la sospensione - 30 novembre 2012 - consegue tra l'altro che il secondo acconto d'imposta ha di fatto scadenza al 16 dicembre 2012.

Poiché il 16 dicembre 2012 è data di pochissimo successiva a quella in cui scade il termine della sospensione, il Legislatore, probabilmente immaginando le difficoltà che si potrebbero incontrare per il dover versare gli importi sospesi entro tale data, ha stabilito che è possibile ricorrere a un finanziamento *ad hoc*, con il che si può ottenere la liquidità necessaria per operare i versamenti, restituendo l'importo mutuato in un arco temporale di due anni. Le modalità di accesso ai finanziamenti, previste dal D.L. n.174/12, sono attuate da due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il primo in data 22 ottobre e il secondo in data 31 ottobre 2012.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Vediamo chi sono i soggetti che possono accedere a questi finanziamenti, come vi si può accedere, e quali caratteristiche hanno i finanziamenti medesimi, anticipando che questi hanno profili di consistente agevolazione.

Quanto al primo aspetto, la norma individua come beneficiari dei finanziamenti i soli **titolari di reddito d'impresa**. Questo significa, e non è agevolmente comprensibile il perché, che ne sono esclusi i lavoratori autonomi, le imprese agricole e i privati, che quindi dovranno procedere al versamento degli importi sospesi in unica soluzione, **con mezzi propri**, entro il 16 dicembre 2012.

Ma il beneficio del finanziamento non è concesso indistintamente a tutti i titolari di reddito d'impresa, nell'ambito dei quali vanno così operate ulteriori restrizioni. Infatti le imprese, oltre che dover avere sede evidentemente in uno dei Comuni colpiti dal sisma, devono anche avere subito danni agli immobili e *"gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà"*, il tutto, tra l'altro, dovendo essere comprovato da idonea perizia di stima. In alternativa, valgono i requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal *c.d. decreto sulla spending review*, che però, a quanto risulta, manca ancora delle disposizioni attuative.

Un'ulteriore considerazione vale a proposito di quelli che sono gli importi che possono essere finanziati. Infatti, visto che le ritenute non entravano nei provvedimenti di sospensione, dovrebbe essere che gli ammontari di ritenute non versati non possono beneficiare del finanziamento agevolato.

Vediamo ora in che modo è possibile accedere a questi finanziamenti.

Intanto è necessario presentare, **a partire dal 19 e fino al 30 novembre prossimi** (il termine originario era fissato al prossimo 16 novembre), un apposito modello all'Agenzia delle Entrate, la cui struttura è stata definita con provvedimento dello scorso 22 ottobre, reperibile in formato elettronico al sito www.agenziaentrate.gov.it che, una volta compilato, deve essere inviato **esclusivamente in forma telematica** alla medesima agenzia. Quindi ci si dovrà avvalere di intermediari abilitati. Quanto alle istruzioni per la compilazione, si deve fare riferimento a quelle allegate al provvedimento da ultimo approvato, cioè quello del 31 ottobre 2012, prot. n.156146.

La parte del modello che prevede l'indicazione dei dati relativi ai pagamenti sospesi e finanziabili è la seguente:

SEZIONE I		Importo
Previsione pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012	Sezione Erario	,00
	Sezione INPS	,00
	Sezione Regioni	,00
	Sezione IMU e altri tributi locali	,00
	Sezione Altri enti previdenziali e assicurativi	,00
	Altri pagamenti	,00
	Totale – Sezione I	,00
SEZIONE II		Importo
Previsione pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013	Dicembre 2012	,00
	Gennaio 2013	,00
	Febbraio 2013	,00
	Marzo 2013	,00
	Aprile 2013	,00
	Maggio 2013	,00
	Giugno 2013	,00
Totale – Sezione II	,00	
TOTALE	(Sezione I + Sezione II)	,00

Come si può vedere, il modello accoglie dei campi specifici, in cui indicare i versamenti sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012 – Sezione I - ma anche altri campi, in cui si devono indicare i versamenti che si presume dovranno essere effettuati da dicembre 2012 a giugno 2013 – Sezione II. Questo

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

significa che l'entità del finanziamento potrà essere di importo tale da coprire non solo gli importi sospesi, ma anche i versamenti dovuti appunto fino a giugno 2013 ma, come detto, escludendo gli importi riferibili alle ritenute. Gli importi relativi al periodo dicembre 2012 – giugno 2013, che dovranno essere appropriatamente stimati, devono essere versati alle loro scadenze naturali.

È poi necessario produrre all'istituto di credito scelto per richiedere il finanziamento una specifica documentazione, in forma di autocertificazione, dalla quale risulti, anche in base ai documenti a questa allegati:

- l'entità dei danni subiti, come valutati da una perizia giurata;
- che i danni subiti hanno impedito la ripresa dell'attività economica, circostanza che deve risultare dalla medesima perizia;
- copia del modello inoltrato all'Agenzia delle Entrate e della relativa ricevuta di presentazione;
- i modelli di versamento relativi agli importi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, in corrispondenza dei diversi versamenti eseguiti.

Proprio perché parte degli importi indicati nel modello sono stimati, l'ultimo provvedimento ammette che, una volta presentata la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sia possibile presentarne una seconda, per consentire ai soggetti interessati di adeguare l'importo del finanziamento richiesto in origine alle eventualmente mutate esigenze che si dovessero presentare in un momento successivo. Il secondo modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie**, e dovrà essere presentato anche all'istituto di credito presso il quale è stato acceso il finanziamento originario.

Gli istituti di credito ai quali si può accedere per ottenere il finanziamento, devono operare nei territori colpiti dal sisma, ed avere aderito al programma mediante un'apposita convenzione stipulata con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il finanziamento è garantito dallo Stato ed è a tasso zero. Infatti gli interessi, oltre che le spese di accensione del mutuo, non sono a carico del mutuatario, ma a carico dello Stato, e la sua durata non può eccedere i due anni.

Si segnala altresì che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre, per le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato, è stato disposto il differimento al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, di tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente dovuti nel periodo tra l'1 e il 16 dicembre 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016